

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 15-01-2009) 08-04-2009, n. 8522

Fatto Diritto P.Q.M.

**PREVIDENZA SOCIALE**

Contributi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCURIO Ettore - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASENNATO GIUSEPPE SANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRI NELLO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2258/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/05/2006 R.G.N. 791/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l'Avvocato ASENNATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Napoli confermava il rigetto della domanda proposta da B.A. contro l'Inps per ottenere la rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto. La Corte affermava che il B., alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, non aveva la qualità di soggetto in stato di temporanea disoccupazione, avendo egli stesso affermato, nel ricorso introduttivo, di avere rassegnato le dimissioni il (OMISSIS), il che non era contraddetto dal libretto di lavoro, in cui figurava la dizione "licenziamento". Rilevata poi la necessità di una esposizione qualificata all'amianto e che non poteva attribuirsi valore decisivo alle certificazioni dell'Inail, in cui peraltro non veniva indicata la soglia di esposizione, la Corte perveniva al rigetto della domanda, ritenendo irrilevante che, nell'appello, il B. avesse chiesto la condanna

dell'Inps ad erogare la richiesta pensione di anzianità. Avverso detta sentenza il B. propone ricorso con un unico complesso motivo, illustrato da memoria. L'Inps è rimasto intimato.

### **Motivi della decisione**

Con l'unico motivo si censura la sentenza per violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dalla L. n. 271 del 1993, e per difetto di motivazione, in primo luogo per avere ritenuto che il beneficio fosse limitato ai lavoratori involontariamente disoccupati, sul rilievo che solo costoro, e non anche i lavoratori dimissionari, fossero meritevoli della tutela di legge.

Quanto poi alla prova della esposizione qualificata, erroneamente non sarebbe stata attribuita rilevanza alla certificazione dell'Inail agli atti di causa. Il ricorso merita accoglimento.

1. Quanto alla prima censura, nessuna delle leggi che regolano il beneficio per cui è causa, citate nell'epigrafe del motivo, lo condizionano allo stato di disoccupazione involontaria. Ed infatti, fin dalla giurisprudenza più risalente (tfr. Cass. n. 6620 del 7 luglio 1998) si è affermato che, in materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell'amianto, la L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993, n. 169, così come modificato dalla Legge di Conversione 4 agosto 1993, n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, "per i lavoratori" per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile "solo" ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Si è precisato che scopo generale della legge è il sostegno ai lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, e che i benefici di cui al comma 8, dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o della attualità del rapporto di lavoro. Si è invece affermato che non sono esclusi, dalla rivalutazione dei periodi contributivi in questione, i titolari di pensione o assegno di invalidità, poichè ai medesimi si addice la qualifica di "lavoratori", dato che il godimento della prestazione di invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e che anche per essi vi è l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia. Nè si può escludere dalla categoria dei "lavoratori" come indicata dalla legge, tutti coloro che, alla data della sua entrata in vigore, si trovino in stato di disoccupazione volontaria o involontaria, giacchè lo stato di disoccupazione non fa venir meno il fatto che i medesimi hanno prestato attività lavorativa e che ben possono essere in attesa, nello stesso periodo, di reperire una nuova occupazione.

2. Parimenti fondata è la seconda censura in relazione al valore probatorio delle certificazioni rilasciate dall'Inail.

Si è infatti affermato (tra le tante Cass. n. 27451 del 22 dicembre 2006) che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto, non occorrendo però il relativo accertamento ove il diritto alla maggiorazione sia fondato sulle certificazioni INAIL, rilasciate prima o dopo l'entrata in vigore della L. n. 179 de 2002, emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro adottati nel corso dell'anno 2000, ai quali la L. n. 289 del 2002, art. 39, ha conferito validità, ancorchè la certificazione INAIL non costituisca prova esclusiva dell'esposizione qualificata, persistendo, ovviamente, la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinali mezzi probatori.

Con detta pronunzia si è precisato in tema di certificazioni Inail:

con la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, si menzionano per la prima volta le certificazioni Inail, disponendosi che: "Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modifiche". Quindi si conferisce la possibilità di fondare il diritto alla maggiorazione per cui è causa alle certificazioni Inail, e cioè sia a quelle già rilasciate prima, sia a quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge, purchè emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero, che devono invece essere antecedenti alla legge.

Indi la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 39, comma 3, autorizza il trasferimento all'Inps per gli anni 2003, 2004 e 2005, di fondi "per i maggiori oneri derivanti dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo, emanati nel corso dell'anno 2000 dal Ministero del lavoro in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto". Ancora la L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 4, prevede che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'Inail".

Parimenti il D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 1, emanato in forza della già citata L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 (che demanda ad un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle modalità di attuazione) prevede che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail".

Devesi quindi concludere che il legislatore - di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, spesso dismesse e quindi non più verificabili - ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio per cui è causa.

Quindi appare sufficiente l'esistenza della certificazione Inail per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il legislatore delegato, all'ente di previdenza professionalmente attrezzato, i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate.

La sentenza impugnata - che non si è attenuta al principio sopra indicato, avendo ritenuto irrilevante la certificazione Inail - va quindi cassata, con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale si conformerà al principio affermato al punto 1, esaminerà la certificazione Inail e provvederà anche per le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.